

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 12 rev. 01 MLF**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del mercato locale della flessibilità, approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 372/2023/R/eel)

<b>Titolo</b>	<b>FISCALITÀ DEL MERCATO LOCALE DELLA FLESSIBILITÀ</b>
---------------	--

<b>Riferimenti normativi</b>	Articolo 17, comma 17.4 del Regolamento del mercato locale della flessibilità
------------------------------	---

**In vigore dal 19 Marzo 2024**

## Sommario

1. Premessa .....	3
2. Applicazione IVA.....	3
3. Efficacia delle dichiarazioni .....	4

## 1. Premessa

L'articolo 17, comma 17.4, del Regolamento del mercato locale della flessibilità (in seguito denominato: Regolamento) prevede che, alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 16, comma 16.2, lettera h), del medesimo Regolamento, l'operatore alleggi una dichiarazione attestante il proprio regime fiscale, secondo quanto previsto nella DTF.

## 2. Applicazione IVA

Alla richiesta d'inserimento dei dati e delle informazioni sono allegare, ricorrendone le condizioni, le seguenti dichiarazioni:

- a) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda effettuare transazioni/presentare offerte di acquisto di energia elettrica, per le quali è applicabile il meccanismo del *reverse charge*, dichiarazione secondo il modello disponibile sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)), attestante che lo stesso operatore riveste la qualifica di soggetto passivo-rivenditore ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7bis e dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633/72 per ciascuna singola transazione effettuata e in ogni caso fino a revoca; ovvero alternativamente;
- b) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 17 ed allegata documentazione, ove prevista dalla normativa di volta in volta vigente.

Nel caso in cui l'operatore stabilito in Italia intenda continuare ad avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA, è tenuto a rinnovare al GME la dichiarazione e l'allegata documentazione, ove prevista, ai sensi della normativa di volta in volta vigente. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione e dell'allegata documentazione, ove prevista, nei termini di legge, il GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime IVA; ovvero alternativamente;

- c) qualora l'operatore stabilito in Italia intenda effettuare transazioni/presentare offerte di acquisto di energia elettrica, per le quali richiede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, dichiarazione attestante che lo stesso soggetto è titolare dei punti di prelievo per i quali l'energia elettrica è destinata agli usi di cui alla Tabella A, Parte III, n. 103, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero attestante che tale soggetto è cliente grossista ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 secondo il modello disponibile sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org));
- d) nel caso di operatore estero che intende effettuare transazioni/presentare offerte di acquisto di energia elettrica, dichiarazione, disponibile sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)), circa il regime IVA applicabile, ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, ai predetti acquisti di energia elettrica;
- e) qualora l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e vendita sul MLF sia diversa dall'entità (casa madre o stabile organizzazione) mediante la quale l'operatore risulta ammesso al mercato locale della flessibilità, dichiarazione, secondo il modello disponibile sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)), con la quale l'operatore, nella veste di casa madre o di stabile organizzazione, comunica al GME l'entità (casa madre o stabile organizzazione) che effettuerà materialmente le transazioni in acquisto e vendita sul MLF.

Qualora l'operatore richieda o abbia già richiesto anche l'applicazione del regime IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo 2 in aggiunta alla dichiarazione e documentazione, ove prevista, di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo, tale ultima dichiarazione e la relativa documentazione, ove prevista, produce tutti i suoi effetti con riferimento ai corrispettivi, previsti dall'Articolo 7, comma 7.1 del Regolamento, e al servizio prestato in relazione alla quantità di potenza effettivamente messa a disposizione ai sensi dell'Articolo 66 del Regolamento, che saranno fatturati dal GME.

### **3. Efficacia delle dichiarazioni**

L'inserimento dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2 produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME secondo quanto previsto dall'Articolo 17, comma 17.5 del Regolamento, ove la documentazione risulti corretta, completa e siano soddisfatte, laddove

previste, le condizioni necessarie per procedere all'aggiornamento dei dati e delle informazioni rese dall'operatore.